



Spett.li
Ordini degli Ingegneri della Toscana
LORO SEDI

OGGETTO: LEGGE N. 49/2023 (C.D. LEGGE SULL'EQUO COMPENSO)

Spett.li Ordini Territoriali,

Nell'ambito di una campagna di sensibilizzazione e informazione che stiamo promuovendo come Federazione Regionale degli Ordini degli Ingegneri della Toscana, verso tutte le associazioni di categoria e i principali istituti bancari e assicurativi (si veda lettera allegata), a tutela della professione di ingegnere e della sua qualità, vogliamo richiamare per opportuna conoscenza anche a tutti gli iscritti quanto segue in materia di Equo Compenso, al fine di una sua corretta e costante applicazione.

Nei rapporti aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività professionali svolte in favore di imprese bancarie e assicurative e delle loro società controllate, delle loro mandatarie e delle imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro, nonché in favore della Pubblica Amministrazione e delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al D. Lgs. 175/2016, trova applicazione la Legge n. 49/2023, in materia di equo compenso delle prestazioni professionali.

Ai fini della suddetta legge, per equo compenso deve intendersi la corresponsione di un compenso proporzionato alla qualità e alla quantità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai compensi previsti dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 1/2012, conv. in L. n. 27/2012.

Si ricorda, inoltre, che l'obbligo di convenire o di preventivare un compenso che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e determinato in applicazione dei parametri previsti dai pertinenti decreti ministeriali, nonché quello di avvertire il cliente, nei rapporti in cui la convenzione, il contratto o comunque qualsiasi accordo con il cliente siano predisposti esclusivamente dal professionista, che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalle disposizioni della Legge n. 49/2023 rappresentano obblighi deontologici. Di conseguenza, la violazione degli stessi può comportare l'irrogazione di sanzioni disciplinari, ai sensi dell'art. 15 del Codice Deontologico degli Ingegneri.

Auspichiamo che i riferimenti tariffari possano trovare comunque applicazione, o quantomeno possano rappresentare un utile riferimento di equità di compenso, anche verso tutti i soggetti che ad oggi non sono coinvolti nell'ambito di applicazione della suddetta Legge.



**FEDERAZIONE REGIONALE
DEGLI ORDINI DEGLI INGEGNERI
DELLA TOSCANA**

Si invita l'Ordine quindi a divulgare tale comunicazione a tutti gli iscritti per opportuna conoscenza.

Cordiali saluti

Il Segretario
(Dott. Ing. Andrea PUGGELLI)

Presidente
(Dott. Ing. Francesco PISTONE)